

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – È costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Polito Cycling Associazione Sportiva Dilettantistica"

L'associazione ha sede legale presso Vicolo San Pietro, 16, Rivoli, 10098 (TO).

Art. 2 – L'associazione si ispira a principi di democrazia e uguaglianza e ha lo scopo di favorire la pratica e la diffusione delle attività sportive, socio-culturali e di ogni altra attività per l'impiego del tempo libero. Nel settore delle attività sportive si propone di diffondere la pratica sportiva, in particolare, di ciclismo, atletica e sci, garantendo il più libero ed aperto accesso a qualsiasi interessato e ripudiando ogni forma di discriminazione, xenofobia e razzismo.

L'associazione intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio sia per finalità turistico-promozionali, ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative federazioni del C.O.N.I. L'Associazione intende affidarsi all'Ente di Promozione Sportiva C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali ed Industriali). L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'associazione si propone: la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto, ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate; organizzare attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; agevolare la pratica di tutti gli sport previsti dal presente articolo attraverso l'uso delle strutture a disposizione; la creazione e gestione di strutture organizzative per la realizzazione degli scopi statutari sopra indicati, se necessario acquistando terreni per la loro realizzazione, prendendo in locazione o in affitto strutture sportive e ricreative o ottenendo la concessione o gestione da Enti pubblici o privati.

Art. 3 – Gli organi dell'associazione sono:

- a)** l'assemblea dei soci
- b)** il consiglio direttivo

TITOLO II – I soci

Art. 4 – La partecipazione all’associazione è libera. Possono far parte dell’associazione le persone fisiche che siano studenti del Politecnico di Torino in corso o fuori corso e che abbiano presentato domanda di ammissione all’associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. È ammessa anche la partecipazione di laureati del Politecnico o di studenti di altri Atenei. I soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

I soci avranno diritto ad usufruire di tutti i servizi e le iniziative culturali, sportive e sociali che rientrino nei fini istituzionali dell’associazione. L’ammissione dei soci spetta al consiglio direttivo, che ne verifica l’idoneità secondo il codice etico dell’ateneo e del CONI. La qualità di socio si perde (se non per decesso, dimissioni o indegnità) il 31 dicembre di ogni anno se non si richiede esplicitamente di rinnovarla per l’anno successivo.

TITOLO III – Amministrazione

Art. 5 – L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai 3 ai 5 membri, studenti iscritti al Politecnico di Torino, eletti a scrutinio segreto dall’assemblea dei soci, per la durata di un anno. In caso di decesso o dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo, alla prima riunione, provvede alla loro sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte l’anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto un apposito verbale, firmato dal presidente.

Art. 6 – L’assemblea, costituita dai Soci dell’Associazione, ha il compito di:

- Determinare il numero dei componenti del consiglio direttivo e procedere alla relativa nomina
- Apportare modifiche allo statuto

- Deliberare sugli altri argomenti la gestione e lo sviluppo dell'associazione, ad essa sottoposti dal consiglio direttivo
- Eventualmente compilare il regolamento interno per il funzionamento dell'associazione
- deliberare lo scioglimento dell'associazione

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri eletti dall'assemblea. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, senza limiti salvo quelli imposti dalla legge e dallo Statuto.

In particolare, ha il compito di:

- Deliberare la convocazione dell'assemblea
- Eleggere il Presidente, che è anche il rappresentante legale dell'associazione
- Eleggere il Vicepresidente
- Decidere sulle domande di ammissione dei nuovi soci
- Deliberare l'accettazione di contributi e donazioni
- Compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'associazione

Art. 8 – Il presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio ed assicura il funzionamento dell'associazione. Il presidente deve essere iscritto al Politecnico di Torino e la sua carica dura un anno. Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO V – Patrimonio

Art. 9 – Il patrimonio dell'associazione è costituito da eventuali quote associative annuali, donazioni, contributi, forme di autofinanziamento e proventi delle attività organizzate. L'Associazione può altresì accettare sovvenzioni e finanziamenti da privati cittadini, enti pubblici e istituzioni e organizzazioni di qualsivoglia natura.

TITOLO VI – Rinvio

Art. 10 – Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, e alle leggi speciali sulle associazioni.